C/2024/4169

2.8.2024

P9_TA(2023)0465

Ruolo della politica di sviluppo dell'UE nella trasformazione delle industrie estrattive per lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2023 sul ruolo della politica di sviluppo dell'Unione europea nella trasformazione delle industrie estrattive per uno sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo (2023/2031(INI))

(C/2024/4169)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 208, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede in particolare che "l'obiettivo principale della politica dell'Unione [nel settore della cooperazione allo sviluppo] è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà" e che "l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo",

— visti gli articoli 3 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

— visti la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a New York il 25 settembre 2015, e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) in essa contenuti,

— visto l'accordo adottato in occasione della 21ª Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) – COP21, tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi"),

— vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2007,

— visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

— visti i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite,

— vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) n. 169 relativa alle popolazioni indigene e tribali,

— viste le otto convenzioni fondamentali dell'ILO quali definite nella Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro;

— vista la convenzione di Minamata sul mercurio,

— vista la Convenzione sulla diversità biologica, in particolare la decisione COP VIII/28 dal titolo "Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment" (Orientamenti volontari sull'integrazione della biodiversità nelle valutazioni d'impatto),

— visti gli orientamenti del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti,

— visto il documento della Banca europea per gli investimenti (BEI) dal titolo "Ammissibilità ai finanziamenti della BEI: elenco delle attività e dei settori esclusi",

— vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, del 30 giugno 2017, relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo – "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro" ([1]),

([1]) GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.

— visto il regolamento (UE) 2021/947 ([2]) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio,

— vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1º dicembre 2021, dal titolo "Il Global Gateway" (JOIN(2021)0030),

— vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 0640),

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 marzo 2023, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160) (regolamento sulle materie prime critiche),

— visto il nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP) (accordo post-Cotonou),

— vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla promozione dello sviluppo di pratiche commerciali responsabili, compreso il ruolo dell'industria estrattiva nei paesi in via di sviluppo ([3]),

— vista la sua risoluzione del 14 marzo 2023 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo ([4]) (CPS),

— visto l'articolo 54 del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per il commercio internazionale,

— vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A9-0322/2023),

A. considerando che, secondo le Nazioni Unite ([5]), le industrie estrattive possono essere definite come comprendenti diverse attività, tra cui l'estrazione e la lavorazione di materie prime (combustibili fossili, minerali e aggregati) e la loro conversione in prodotti e servizi destinati ai consumatori;

B. considerando che l'estrazione su larga scala tradizionalmente coesiste con quella artigianale e su piccola scala e che la tipologia di occupazione e il valore locale forniti variano notevolmente, poiché l'estrazione artigianale e su piccola scala è in gran parte caratterizzata da un elevato grado di informalità, intensità di manodopera e illegalità, da bassi standard in materia di salute sul luogo di lavoro, sicurezza e ambiente, nonché da livelli relativamente bassi di investimento di capitali, meccanizzazione e recupero dei minerali, e fornisce posti di lavoro e reddito a lavoratori non qualificati, spesso in zone remote e rurali, mentre l'estrazione su larga scala è in genere fortemente meccanizzata e regolamentata in modo formale e contribuisce all'economia nazionale, seppur con scarsi effetti positivi sulle comunità locali; che, nell'ambito del progetto relativo all'estrazione artigianale e su piccola scala nelle aree protette e negli ecosistemi critici, l'UNEP stima che l'estrazione artigianale e su piccola scala produca circa il 10 % dell'oro, il 15-20 % dei diamanti, il 20-25 % dello stagno e del tantalio e l'80 % delle pietre preziose colorate a livello mondiale ([6]); che l'estrazione artigianale e su piccola scala spesso coinvolge le donne, il che aumenta la loro vulnerabilità a causa della mancanza di accesso a terreni ricchi di risorse e ad altre risorse produttive e finanziarie, nonché dell'impossibilità di usare e controllare tali terreni e risorse;

C. considerando che, secondo la Banca mondiale ([7]), le risorse minerarie non rinnovabili hanno un ruolo dominante in 81 paesi, che collettivamente rappresentano un quarto del PIL mondiale, metà della popolazione mondiale e quasi il 70 % di coloro che vivono in condizioni di estrema povertà;

([2]) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.
([3]) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 87.
([4]) Testi approvati, P9_TA(2023)0071.
([5]) ONU, "Transforming Extractive Industries for Sustainable Development" (Trasformare le industrie estrattive per lo sviluppo sostenibile), maggio 2021, pag. 3.
([6]) UNEP, "Mineral Resource Governance in the 21st Century. Gearing Extractive Industries Towards Sustainable Development" (La governance delle risorse minerali nel XXI secolo. Indirizzare le industrie estrattive verso lo sviluppo sostenibile), pag. 81.
([7]) Banca mondiale, "The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future" (Il crescente ruolo di minerali e metalli per un futuro a basse emissioni di carbonio), giugno 2017, pag. 26.

D. considerando che all'estrazione e alla lavorazione delle risorse naturali sono imputabili circa la metà delle emissioni totali di gas a effetto serra e oltre il 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico a livello mondiale ([8]);

E. considerando che le decisioni in merito all'eventuale sfruttamento delle risorse naturali, alle risorse interessate e alle modalità di sfruttamento competono ai singoli paesi;

F. considerando che le industrie estrattive dovrebbero svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo di molti paesi in via di sviluppo ricchi di risorse fornendo entrate pubbliche derivanti dall'estrazione e dalle attività connesse (sotto forma di concessioni, imposte e spese dirette e indirette nel paese di sfruttamento), opportunità di lavoro e infrastrutture, che possono ridurre la povertà e sostenere la crescita economica e lo sviluppo sociale a livello nazionale e locale in presenza di determinati fattori;

G. considerando che le industrie estrattive possono avere anche gravi ripercussioni sul piano sociale, economico, ambientale e istituzionale a livello locale, nazionale, regionale e mondiale, contribuendo alle violazioni dei diritti umani e dei lavoratori, alla violenza di genere, al lavoro forzato, al lavoro minorile, allo sfollamento forzato, alla povertà, all'inquinamento, alla concorrenza per l'uso dell'acqua, alla perdita di biodiversità, alla deforestazione, alla distruzione di siti culturali e spirituali, alle vessazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani e ambientali, alla disgregazione del tessuto sociale, alla corruzione, alla volatilità dei prezzi delle materie prime, ai flussi finanziari illeciti, alla frode e all'evasione fiscale, nonché ai conflitti armati, e comportano numerose sfide a causa della natura "isolata" dell'industria estrattiva, che ha pochi legami con l'economia locale; che le industrie estrattive spesso pregiudicano i diritti delle comunità indigene e che gli studi sull'impatto ambientale e sociale possono svolgere un ruolo fondamentale nella tutela di tali diritti;

H. considerando che la digitalizzazione e le tecnologie più recenti e adattate possono limitare fortemente l'impatto invasivo che le industrie estrattive provocano per loro stessa natura;

I. considerando che, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) ([9]), circa la metà della produzione mondiale di rame e litio è concentrata in zone già colpite da un elevato stress idrico; che, inoltre, i siti di scavo attuali e potenziali si trovano per la maggior parte in zone rurali e indigene;

J. considerando che l'impatto negativo delle industrie estrattive sulla società e l'ambiente rischia di aggravarsi in futuro, alla luce della tendenza all'estrazione di minerali più poveri, che comporterà maggiori quantità di rifiuti e un aumento della domanda di energia e di acqua; che ciò desta particolare preoccupazione per le persone emarginate e vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, dove gli effetti dei cambiamenti climatici stanno già aggravando la scarsità di acqua; che, inoltre, con l'esaurirsi delle riserve facilmente accessibili, l'esplorazione si sta spostando verso zone remote e spesso fragili, come nel caso dell'estrazione mineraria in alto mare;

K. considerando che, secondo un'analisi effettuata dalla Banca mondiale ([10]), il 44 % di tutte le miniere in attività si trova nelle foreste, il che ha un notevole impatto sulla deforestazione nonché sulle popolazioni indigene e sulle comunità locali che dipendono dalle foreste per il loro sostentamento;

L. considerando che il diritto all'informazione, alla partecipazione e al ricorso sono diritti umani tutelati a livello internazionale e sanciti da accordi multilaterali, in particolare per quanto riguarda i processi decisionali in materia ambientale, che rivestono particolare importanza nel caso dell'attività mineraria;

M. considerando che le industrie estrattive possono incidere positivamente o negativamente, in modo diretto o indiretto, su diversi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 1 (niente povertà), l'OSS 3 (buona salute e benessere), l'OSS 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari), l'OSS 7 (energia accessibile e pulita), l'OSS 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), l'OSS 13 (azione per il clima), l'OSS 15 (vita sulla terraferma) e l'OSS 16 (pace, giustizia e istituzioni forti);

N. considerando che gli OSS sono universali e richiedono pertanto coerenza da parte dell'UE nella sua azione interna ed esterna; che è stato dimostrato che il consumo di risorse da parte dell'Unione europea ha un impatto negativo sul conseguimento degli OSS da parte dei paesi in via di sviluppo (il cosiddetto effetto di ricaduta) ([11]);

([8]) International Resource Panel, "Global Resources Outlook" (Prospettive in materia di risorse a livello mondiale), 2019.

([9]) AIE, "The role of critical minerals in clean energy transitions" (Il ruolo dei minerali critici nelle transizioni energetiche pulite), World Energy Outlook Special Report, 2021, pag. 128.

([10]) Banca mondiale, "Forest-Smart Mining: Identifying Factors Associated with the Impacts of Large-Scale Mining on Forests" (Estrazione intelligente nelle foreste: individuare i fattori associati agli impatti dell'estrazione su larga scala sulle foreste), 2019.

([11]) Sustainable Development Solutions Network (SDSN), "Europe Sustainable Development Report" (Relazione sullo sviluppo sostenibile in Europa), 2022, disponibile al seguente indirizzo: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2022/europe-sustainable-development-report-2022.pdf.

O. considerando che gli accordi di sviluppo comunitario possono costituire uno strumento per rafforzare e promuovere relazioni sostenibili e reciprocamente vantaggiose per i governi, le imprese e le comunità, nonché per prevenire i conflitti e aumentare la trasparenza e la responsabilità; che, secondo la Banca mondiale, gli accordi di sviluppo comunitario rappresentano la migliore prassi per quanto concerne gli accordi di estrazione ([12]); che i dieci principi in materia di estrazione del Consiglio internazionale sull'estrazione di minerali e metalli (ICMM) incoraggiano i suoi membri a coinvolgere adeguatamente i portatori di interessi e a contribuire allo sviluppo sostenibile dei paesi e delle comunità ospitanti ([13]); che, mediante la sua norma per l'estrazione responsabile, l'iniziativa per la garanzia dell'estrazione responsabile (IRMA) elabora le migliori pratiche per l'estrazione responsabile;

P. considerando che i paesi in via di sviluppo ricchi di risorse sono spesso colpiti dalla "maledizione delle risorse", giacché l'abbondanza di risorse naturali non ha finora portato al loro sviluppo economico a causa, tra l'altro, di normative inadeguate, della corruzione, della mancanza di trasparenza e di responsabilità, nonché di un'eccessiva dipendenza dalle entrate delle industrie estrattive e della conseguente mancanza di diversificazione economica; che l'Africa, in particolare la regione subsahariana, è diventata un classico esempio di area colpita dalla "maledizione delle risorse", nonostante ospiti il 30 % delle riserve minerarie mondiali, l'8 % del gas naturale mondiale e il 12 % delle riserve mondiali di petrolio ([14]);

Q. considerando che i paesi in via di sviluppo hanno spesso incontrato difficoltà nel riscuotere entrate sufficienti derivanti dall'attività estrattiva a causa di sistemi fiscali deboli o regressivi, della mancanza di resilienza delle istituzioni, di un'inadeguata pianificazione a lungo termine, di indebitamenti insostenibili, di flussi finanziari illeciti, della corruzione e dell'evasione fiscale;

R. considerando che i paesi in via di sviluppo che esportano materie prime dipendono fortemente dal gettito fiscale derivante da tali esportazioni;

S. considerando che l'intensificazione degli sforzi tesi a contrastare i cambiamenti climatici e a far fronte al rapido aumento della domanda di materie prime indispensabili per realizzare le transizioni verde e digitale, nonché ai requisiti di sostenibilità e diversificazione in vigore nell'UE, comporta sfide, ma offre anche opportunità per la sostenibilità dell'industria estrattiva e per i paesi in via di sviluppo ricchi di risorse; che l'UE può stabilire quadri per le industrie estrattive nei paesi in via di sviluppo in modo tale da sfruttare meglio tale domanda nel rispetto degli OSS incrementando il loro margine di bilancio e stimolando la spesa pubblica, nonché rafforzando il loro ruolo nella comunità internazionale e riducendo nel contempo le loro emissioni di gas a effetto serra; che i paesi in via di sviluppo devono ridurre la loro dipendenza dalle industrie estrattive e sviluppare le loro economie nei settori orientati al futuro, come le tecnologie a zero emissioni nette, al fine di ampliare le loro fonti di reddito;

T. considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, TUE, l'Unione è tenuta, tra l'altro, a contribuire "alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani"; che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, TUE, "l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione", tra cui "democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali";

U. considerando che l'impegno politico dell'UE a favore della CPS è stato ribadito nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 2017, che ha individuato la CPS quale elemento cruciale della strategia dell'UE per conseguire gli OSS nonché importante contributo al più ampio obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (CPSS);

V. considerando che la politica di sviluppo dell'UE dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nella trasformazione delle loro industrie estrattive, per garantire che essi contribuiscano allo sviluppo sostenibile in linea con gli OSS e con l'accordo di Parigi;

([12]) Banca mondiale, "Mining Community Development Agreements Source Book" (Testo di riferimento degli accordi di sviluppo comunitario nel settore minerario), 2012, disponibile al seguente indirizzo: https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/8161b734-e57b-572c-863a-851103471a5f/content.

([13]) https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/mining-principles/mining-principles.

([14]) UNEP, "Our work in Africa" (Il nostro lavoro in Africa), https://www.unep.org/regions/africa/our-work-africa.

W. considerando che le attività delle industrie estrattive si svolgono nel contesto globale dell'accordo di Parigi, che mira a mantenere l'aumento della temperatura globale in questo secolo ben al di sotto di due gradi sopra i livelli preindustriali e a rendere i flussi finanziari compatibili con bassi livelli di emissioni di gas a effetto serra e con un percorso di resilienza ai cambiamenti climatici, come pure nel contesto della normativa europea sul clima ([15]), che stabilisce l'obiettivo della neutralità climatica nell'UE entro il 2050 e una riduzione del 55 % delle emissioni di CO_2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", che comprende, tra l'altro, obiettivi di efficienza e circolarità vincolanti, e del sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissione riveduto ed esteso;

X. considerando che l'UE ha recentemente adottato o adotterà atti legislativi volti a rafforzare la responsabilità sociale delle imprese e la condotta aziendale responsabile, cosa che avrà un impatto sulle industrie estrattive operanti nei paesi in via di sviluppo, come ad esempio il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto ([16]), la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità ([17]), la futura direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ([18]), il futuro regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato ([19]) e il regolamento sulle materie prime critiche;

Y. considerando che la relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([20]) (normativa europea sulle materie prime critiche) non valuta adeguatamente l'impatto sociale, ambientale, economico e in termini di diritti umani della proposta sui paesi in via di sviluppo (come prescritto dallo strumento n. 35 del pacchetto di strumenti per legiferare meglio e dallo strumento n. 19 sugli OSS) nonché sui mezzi di sussistenza delle comunità indigene locali, comprese le donne e le ragazze ([21]);

Z. considerando che l'impegno dell'UE a favore di una transizione giusta si estende a livello globale e alla necessità di profonde riforme nelle dimensioni finanziaria, di governance, sociale e ambientale del settore estrattivo;

AA. considerando che i minerali sono distribuiti in modo non uniforme in tutto il mondo, con enormi ripercussioni sul Sud del mondo; che uno studio ([22]) ha rilevato che nel 2019 il 79 % dell'estrazione globale di minerali metallici aveva luogo in cinque dei sei biomi più ricchi di specie;

AB. considerando che il trattato delle Nazioni Unite sull'alto mare ([23]), adottato nel giugno 2023, prevede un quadro volto a proteggere l'alto mare dagli impatti delle industrie estrattive e stabilisce la condivisione dei benefici delle risorse genetiche marine tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo; che l'UE si è impegnata a stanziare 40 milioni di EUR nell'ambito di un programma globale per gli oceani finalizzato ad assistere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione del trattato;

Migliorare la politica di sviluppo dell'UE

1. ricorda che l'UE è il principale donatore di aiuti allo sviluppo a livello mondiale, distribuiti principalmente attraverso le organizzazioni internazionali e gli Stati membri; sottolinea, pertanto, l'importanza di integrare i principi dello sviluppo sostenibile in tutte le azioni esterne dell'UE, in particolare nelle politiche relative alle industrie estrattive, in linea con l'obbligo giuridico dell'UE di garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, conformemente all'articolo 208 TFUE;

([15]) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

([16]) Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

([17]) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

([18]) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2022, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071).

([19]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2022, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)0453).

([20]) SWD(2023)0161.

([21]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52023SC0161.

([22]) Luckeneder, S., Giljum, S., Schaffartzik, A., Maus, V. e Tost, M., "Surge in global metal mining threatens vulnerable ecosystems" (L'intensificazione dell'attività estrattiva mondiale minaccia gli ecosistemi vulnerabili), *Global Environmental Change*, volume 69, 2021.

([23]) Accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, adottato il 19 giugno 2023.

2. invita l'UE a promuovere un partenariato tra pari tra l'UE e i paesi in via di sviluppo fortemente dipendenti dalle industrie estrattive; sottolinea che tutti i progetti dell'UE relativi al settore estrattivo attuati nei paesi in via di sviluppo dovrebbero creare situazioni vantaggiose per tutti, comprese le comunità locali, e porre lo sviluppo incentrato sulle persone e sull'ambiente al centro dei loro obiettivi e di tutti i quadri strategici operativi; sottolinea, a tal fine, che l'UE dovrebbe aiutare i paesi a basso reddito ricchi di risorse a lasciarsi alle spalle la loro natura di enclave e il modello estrattivista del settore minerario e concedere ai paesi in via di sviluppo un margine di manovra sufficiente per fare ciò, anche utilizzando strumenti inerenti agli scambi commerciali, per arrivare a un'industrializzazione basata sulle risorse a livello locale; sottolinea inoltre che i progetti devono essere realizzati in modo equo e rispettoso del clima e non a scapito dell'ambiente, dei diritti umani e della pace, con i metodi più innovativi disponibili; sottolinea che l'agevolazione degli investimenti sostenibili e la strategia globale dell'UE in materia di commercio e investimenti devono incoraggiare le opportunità di investimento nei paesi in via di sviluppo, al fine di conseguire gli OSS; chiede alla Commissione di fare della sostenibilità una priorità dei progetti nel settore delle materie prime nell'ambito dell'iniziativa Global Gateway e di facilitare in maniera conseguente l'accesso ai finanziamenti;

3. sottolinea l'importanza di integrare le industrie estrattive sostenibili nell'economia locale in modo da sviluppare la capacità industriale locale ad alto valore aggiunto per i paesi in via di sviluppo; ritiene che i paesi in via di sviluppo abbiano il diritto di applicare dazi sulle esportazioni e restrizioni commerciali legittime per sviluppare la propria base industriale, nonché di utilizzare le risorse provenienti dai dazi sulle esportazioni delle industrie estrattive ai fini dello sviluppo umano e del rafforzamento di servizi pubblici come l'istruzione e la sanità; invita l'UE a rivedere le restrizioni ai dazi sulle esportazioni nei suoi accordi commerciali con i paesi in via di sviluppo;

4. sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono rispettare, e chiedere ai loro paesi partner di rispettare, le esigenze delle popolazioni locali e indigene, in particolare il diritto delle popolazioni indigene a un consenso libero e informato prima dell'approvazione di qualsiasi progetto di attività estrattive che riguardi le loro terre o territori, in linea con la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) e con la convenzione n. 169 dell'OIL relativa ai popoli indigeni e tribali; segnala che l'estrazione mineraria aumenta il rischio di accaparramento dei terreni, in un contesto in cui i governi dei paesi in via di sviluppo spesso non riconoscono alle popolazioni e alle comunità indigene i diritti consuetudinari sulle terre in cui abitano; chiede il rispetto degli orientamenti volontari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste, per evitare l'accaparramento dei terreni derivante dalle industrie estrattive; sottolinea che la promozione dei diritti dei popoli indigeni e delle loro pratiche tradizionali è importante per conseguire uno sviluppo sostenibile e contrastare i cambiamenti climatici;

5. esorta l'UE a rafforzare il suo sostegno ai paesi in via di sviluppo ricchi di risorse nel ridurre la loro dipendenza dalle industrie estrattive e diversificare le loro economie, che sono sensibili agli shock economici e alla volatilità dei prezzi, promuovendo alternative sostenibili;

6. ritiene che l'UE debba sostenere i paesi in via di sviluppo ricchi di risorse nell'ottenere e gestire in modo efficace e trasparente le loro entrate provenienti dall'economia estrattiva, affinché possano conseguire uno sviluppo inclusivo e sostenibile a vantaggio delle proprie popolazioni e ai fini del progresso degli OSS;

7. invita la Commissione a rafforzare il dialogo e la cooperazione con le organizzazioni della società civile, i sindacati, le comunità locali e le popolazioni indigene nei paesi in via di sviluppo direttamente interessati dalle industrie estrattive, al fine di promuovere i loro diritti e garantire che si impegnino in modo significativo e partecipino attivamente ai processi decisionali, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione dei progetti faro della strategia Global Gateway e la valutazione del relativo impatto; sottolinea che gli attori della società civile dovrebbero avere una rappresentanza formale nel consiglio di governance del Global Gateway; plaude all'annuncio relativo alla piattaforma di dialogo fra la società civile e le autorità locali del Global Gateway intesa a garantire lo svolgimento di un dialogo significativo in fase di selezione e sostegno dei progetti Global Gateway;

8. chiede la convocazione di un gruppo di controllo del Global Gateway (GCGG), composto da attori della società civile, in particolare in rappresentanza delle popolazioni indigene, deputati al Parlamento europeo, rappresentanti degli Stati membri e altri esperti competenti, che provveda a un controllo solido ed efficace di tutti i progetti del Global Gateway, nonché del relativo rispetto del principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo; sottolinea che il GCGG dovrebbe redigere una relazione annuale sull'impatto dei progetti del Global Gateway sui diritti umani, l'ambiente, le libertà civili, la pace, le disuguaglianze e la riduzione della povertà; invita la presidente della Commissione a invitare il presidente del GCGG a tutte le riunioni del consiglio di governance; sottolinea che il GCGG dovrebbe avere accesso a tutti i documenti e a tutti i verbali delle riunioni del gruppo consultivo per le imprese, del consiglio di governance e della piattaforma di dialogo fra la società civile e le autorità locali;

9. invita la Commissione a rafforzare la capacità degli attori della società civile di partecipare efficacemente ai processi decisionali, anche fornendo opportunità di formazione e di sostegno in settori come l'alfabetizzazione giuridica, le capacità di negoziazione, le valutazioni di impatto ambientale e il monitoraggio dei progetti;

10. invita l'UE a sostenere gli sforzi di sviluppo delle capacità nei paesi in via di sviluppo, anche fornendo assistenza tecnica ai pertinenti portatori d'interessi, come ad esempio funzionari del governo, magistratura e autorità di contrasto, al fine di rafforzare i loro quadri giuridici e normativi relativi alle industrie estrattive, comprese misure volte a rafforzare la governance e la trasparenza, combattere la corruzione, la cattiva gestione delle entrate, la frode e l'evasione fiscali e i flussi finanziari illeciti, migliorare le norme in materia di lavoro, diritti umani e ambiente e rafforzare l'applicazione della legge; ricorda che alcune delle risorse naturali che alimentano alcuni dei conflitti più duraturi e brutali del mondo passano attraverso catene di approvvigionamento collegate ad aziende che operano in paesi sviluppati, in particolare dell'UE; sottolinea, pertanto, la necessità di garantire un effettivo accesso alla giustizia per le vittime degli effetti sociali o ambientali di un'applicazione non corretta della legislazione da parte di società multinazionali che operano in paesi in via di sviluppo;

11. invita la Commissione a proporre un codice di condotta dell'UE in materia di investimenti responsabili nelle industrie estrattive nei paesi in via di sviluppo, che sarebbe volontario per le imprese e le istituzioni di finanziamento allo sviluppo, elaborato con i contributi dell'industria e dei sindacati, come pure delle organizzazioni della società civile e dei rappresentanti delle comunità indigene e delle comunità locali; ritiene che tale codice dovrebbe definire impegni chiari e principi guida su misura per gli investimenti nei paesi in via di sviluppo, nel rispetto, tra l'altro, delle procedure di dovuta diligenza quali definite dalla legislazione dell'UE e dalle norme, dagli orientamenti e dalle iniziative internazionali esistenti, quali gli OSS delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il Global Compact delle Nazioni Unite, le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in Europa (OCSE) sulle imprese multinazionali, le norme ISO 26000 e l'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive; sottolinea che il consenso libero, previo e informato delle popolazioni indigene e delle comunità locali e lo sviluppo sostenibile a livello locale dovrebbero essere gli obiettivi generali del codice; ritiene che il codice dovrebbe contemplare, come minimo, impegni riguardanti:

a) il coinvolgimento dei portatori di interessi; ritiene che, qualora un paese terzo non abbia legiferato in materia di accordi di sviluppo di comunità obbligatori, le imprese europee dovrebbero attuare tali accordi come presupposto per lo svolgimento di un'attività economica; ritiene che gli accordi dovrebbero essere negoziati nel quadro di piattaforme multilaterali che coinvolgano in modo significativo le popolazioni indigene e le comunità locali, rispettando efficacemente i principi del consenso libero, previo e informato, e dovrebbero essere resi accessibili al pubblico;

b) la trasparenza, anche attraverso una comunicazione proattiva in materia ambientale, sociale e di governance sui progetti nei paesi in via di sviluppo, in linea con il principio della doppia rilevanza, come pure la pubblicazione degli accordi e delle operazioni finanziarie, compresi i dettagli dei pagamenti effettuati ai governi ospitanti; sottolinea che tutte le informazioni pubbliche dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile, affinché i soggetti interessati rispondano del proprio operato;

c) lo Stato di diritto e la prevenzione della corruzione, fra cui il rispetto dei quadri giuridici, le misure anticorruzione, la trasparenza nelle operazioni finanziarie e la protezione degli informatori;

d) le questioni relative ai diritti umani, come il ricorso al lavoro forzato e minorile, i diritti dei lavoratori, gli sfollamenti, la discriminazione, i diritti delle popolazioni indigene, i diritti delle donne e delle ragazze, l'istruzione, la salute e la sicurezza, nonché condizioni di lavoro sicure;

e) la protezione, le prestazioni e l'impatto ambientali, comprese misure di prevenzione dell'inquinamento, l'uso sostenibile delle risorse naturali e misure e risorse per garantire il corretto riciclaggio e la gestione dei rifiuti delle materie prime;

f) il contenuto locale e la diversificazione economica, fra cui opportunità per l'aggiunta di valore locale, lo sviluppo delle competenze e il trasferimento di tecnologie per promuovere la diversificazione economica e la crescita inclusiva nei paesi partner;

g) la conservazione e la biodiversità;

h) le iniziative di sviluppo delle capacità, compresi programmi di formazione e piattaforme di condivisione delle conoscenze per migliorare la comprensione delle pratiche di investimento responsabile nelle industrie estrattive;

i) i meccanismi di denuncia e le misure di salvaguardia per affrontare le violazioni dei diritti umani e gli impatti ambientali causati dalle industrie estrattive, compresa l'istituzione di organismi di controllo indipendenti, meccanismi di reclamo e mezzi di ricorso adeguati;

j) un quadro di monitoraggio e rendicontazione per garantire la conformità al codice, che preveda la redazione periodica di relazioni, la verifica da parte di terzi indipendenti e la divulgazione al pubblico degli indicatori di prestazione;

12. condanna il lavoro forzato e il lavoro minorile; chiede un'azione più efficace per proteggere e sostenere le vittime del lavoro forzato e del lavoro minorile e una soluzione sistemica che tenga conto di tutti i fattori, in particolare la povertà, la disuguaglianza, la mancanza di accesso all'istruzione e l'accettazione sociale del lavoro minorile;

13. esorta l'UE a raddoppiare gli sforzi per combattere il lavoro minorile nelle attività estrattive e a sostenere programmi che offrano opportunità di istruzione e prospettive alternative per la generazione di reddito al fine di allontanare i bambini da tali attività nel quadro del programma tematico "Sfide globali" dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale;

14. invita l'UE a incrementare il trasferimento di tecnologie, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di capacità con riferimento alla gestione sostenibile delle risorse nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei settori relativi alla gestione ambientale, alle pratiche minerarie responsabili e all'uso sostenibile delle risorse nel settore delle industrie estrattive;

15. invita la Commissione a sostenere incentivi e programmi di sviluppo delle capacità, specie quelli riguardanti le donne, per i paesi in via di sviluppo che adottano misure volte a formalizzare il settore dell'estrazione artigianale e su piccola scala e a integrarlo nell'economia rurale e nazionale al fine di migliorare le condizioni di lavoro e i mezzi di sussistenza delle comunità locali, nonché per fermare i flussi finanziari illeciti spesso responsabili di corruzione e conflitti armati; ricorda che l'estrazione artigianale e su piccola scala è un'attività con una forte connotazione di genere; invita l'UE a sostenere la formazione di cooperative e associazioni minerarie per le donne al fine di migliorarne la partecipazione, il potere contrattuale, le condizioni di lavoro e l'indipendenza economica; sottolinea la minaccia per la sicurezza alimentare e i rischi per l'ambiente e la salute associati alle attività di estrazione artigianale e su piccola scala non regolamentate nelle aree rurali e il fatto che, secondo l'UNEP, molte di tali attività si svolgono su beni collettivi globali composti da terreni boschivi in ecosistemi critici che non erano precedentemente utilizzati;

16. osserva con preoccupazione che per la maggior parte dei paesi in via di sviluppo ricchi di risorse lo sfruttamento minerario, petrolifero o del gas non si è tradotto in uno sviluppo economico, umano e sociale su vasta scala; sottolinea che per affrontare la "maledizione delle risorse" o il "paradosso dell'abbondanza" occorre diversificare l'economia ma anche rafforzare la resilienza istituzionale, difendere lo Stato di diritto e aumentare il margine di bilancio dei paesi terzi per facilitare lo sviluppo sostenibile; pone l'accento sul fatto che l'UE dovrebbe incoraggiare proattivamente la mobilitazione delle risorse nazionali nei paesi partner, come la tassazione diretta, e consentire di applicare dazi sulle esportazioni di merci, a condizione che ciò sia compatibile con l'OMC e non sia applicato in modo discriminatorio; invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi ad aumentare i finanziamenti agevolati parallelamente alla normativa sulle materie prime critiche; ribadisce che i massimali della rubrica 6 del quadro finanziario pluriennale devono essere aumentati di conseguenza nell'ambito del prossimo riesame di tale quadro;

17. ricorda che gli impatti dell'estrazione possono protrarsi per anni dopo la chiusura di una particolare miniera e che i rifiuti dell'attività mineraria sono tossici e quindi dannosi per l'ambiente, i servizi per la biodiversità e i relativi mezzi di sussistenza; chiede pertanto una gestione efficace delle risorse minerarie lungo l'intero ciclo di vita delle attività minerarie, il che richiede tra l'altro:

— il riconoscimento dei diritti al consenso libero, previo e informato delle popolazioni indigene e delle comunità locali; il loro accesso alle informazioni per un'effettiva partecipazione pubblica al processo decisionale e la garanzia che le persone che esercitano i propri diritti non saranno penalizzate, perseguitate o vessate;

— la piena trasparenza del settore minerario in relazione ai proventi e ai contratti, in linea con le prescrizioni dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), anche in materia di trasparenza ambientale;

— la considerazione degli impatti sociali dell'attività estrattiva e la loro attenuazione attraverso un approccio guidato dal principio "prevenzione, mitigazione, ripristino";

Azioni dell'UE a livello multilaterale

18. invita la Commissione a proporre un'iniziativa del G20 per far sì che le industrie estrattive operino per lo sviluppo locale sostenibile nei paesi in via di sviluppo ricchi di risorse; sottolinea che l'iniziativa dovrebbe essere adattata ai singoli contesti e potrebbe comprendere, tra l'altro, sostegno finanziario, assistenza al debito, riduzione e cancellazione del debito, sviluppo di capacità in materia di governance, fiscalità e lotta alla corruzione; invita la Commissione a fungere da mediatore nei colloqui sulla riduzione del debito per offrire ai paesi in via di sviluppo il margine finanziario per trasformare le industrie estrattive non sostenibili e attrarre quelle sostenibili nonché per aderire a solide norme ambientali e sociali; invita la Commissione a sostenere la riforma e l'ampliamento dell'iniziativa di sospensione del servizio del debito in modo da includere i paesi a reddito medio vulnerabili, molti dei quali dipendono dalle attività estrattive, nonché a rendere operativo un meccanismo di conversione del debito a lungo termine per facilitare lo scambio tra debito e azioni a favore del clima e della natura; sottolinea la necessità di porre fine ai paradisi fiscali in quanto canali di sbocco di flussi finanziari illeciti nel settore estrattivo;

19. invita l'UE a promuovere partenariati multilaterali inclusivi e trasparenti a livello regionale e internazionale, facilitando il dialogo e la collaborazione tra i governi, le organizzazioni della società civile, il settore privato e le istituzioni internazionali per promuovere lo sviluppo sostenibile nelle industrie estrattive, prediligendo processi decisionali inclusivi; sottolinea che l'attuale contesto di crescente domanda globale di materie prime critiche e di crescente instabilità geopolitica implica la necessità di intensificare gli sforzi per garantire un approvvigionamento di materie prime critiche stabile, adeguato e diversificato; pone tuttavia l'accento sulla necessità di passare da una cultura dell'estrattivismo a un sistema di governance delle risorse che tenga conto, tra l'altro, del tasso di esaurimento, della disponibilità di sostituti, dell'efficienza, del riciclaggio e della sostenibilità del consumo; accoglie con favore il partenariato tra l'UE e il gruppo quadro interagenzia delle Nazioni Unite per l'azione preventiva, che mira a sostenere i portatori di interessi nazionali e locali al fine di migliorare la gestione del territorio e delle risorse naturali per la prevenzione dei conflitti e un migliore coordinamento;

20. osserva con profonda preoccupazione che, in mancanza di una gestione e una mitigazione adeguate, l'aumento della domanda di materie prime critiche determinerà impatti ambientali e sociali negativi, in particolare per i settori caratterizzati da una forte dipendenza dai servizi ecosistemici (come l'agricoltura, il turismo naturalistico e la pesca); sottolinea la necessità di dare la priorità alla sostenibilità, all'efficienza e alla circolarità a livello multilaterale e di ridurre la domanda di materiale primario, in particolare per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici, dello stress idrico, dell'inquinamento e della perdita di biodiversità;

21. ribadisce l'urgente necessità di un trattato vincolante delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre imprese commerciali, che stabilisca chiari obblighi in materia di diritti umani, prescrizioni sul dovere di diligenza e disposizioni sull'accesso ai mezzi di ricorso, in linea con il quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e porre rimedio"; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di svolgere un ruolo attivo nei negoziati in corso su tale strumento, che dovrebbe incoraggiare le imprese e gli investitori nel settore estrattivo ad assumersi le proprie responsabilità in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori e rispetto dell'ambiente;

22. ribadisce il suo invito all'UE a perseguire ulteriori accordi internazionali sulla fornitura di finanziamenti per il clima, il trasferimento di tecnologie pulite e lo sviluppo di capacità per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti, in particolare, dal settore estrattivo;

23. invita i paesi in via di sviluppo a incrementare la loro cooperazione regionale, sviluppando o adottando criteri e norme comuni in materia ambientale, sociale e di lavoro per il settore delle industrie estrattive;

24. chiede all'UE di sostenere, in particolare, gli Stati membri dell'Unione africana nell'attuare ulteriormente l'Africa Mining Vision (Prospettiva africana in materia di sfruttamento minerario), un quadro politico adottato nel 2009 per garantire che il continente utilizzi le sue risorse minerarie in modo strategico per uno sviluppo socioeconomico di ampio respiro, con l'obiettivo di aggiornare il quadro per integrarvi gli OSS e l'agenda sul cambiamento climatico, quale opportunità per lo sviluppo sostenibile del continente; sottolinea che il sostegno dell'UE dovrebbe comprendere lo sviluppo di capacità, il sostegno finanziario, i trasferimenti di tecnologie pulite e la gestione sostenibile della catena di approvvigionamento;

25. invita l'UE a sostenere le iniziative regionali, internazionali e globali volte a migliorare la trasparenza e la responsabilità nell'uso e nella gestione delle risorse estrattive, tra cui l'EITI, che promuove la trasparenza e la responsabilità nei paesi ricchi di petrolio, gas e risorse minerarie, il sostegno programmatico globale delle industrie estrattive, un fondo fiduciario multidonatori della Banca mondiale per l'attuazione inclusiva e sostenibile dell'EITI nei paesi in via di sviluppo dipendenti dalle risorse per sostenere la riduzione della povertà e promuovere la crescita e lo sviluppo inclusivi e sostenibili, il processo di Kimberley, che mira ad arrestare la circolazione di diamanti originari di zone di conflitto, e i principi volontari in materia di sicurezza e diritti umani;

26. invita l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nel costruire le loro capacità di negoziazione in materia di contratti equi e trasparenti con le imprese dell'industria estrattiva; accoglie con favore, a tale proposito, il sostegno finanziario dell'UE concesso all'iniziativa Connex del G7, che migliora le capacità di negoziazione dei paesi in via di sviluppo nel settore estrattivo per far sì che i contratti di investimento siano concepiti in modo da promuovere la sostenibilità e lo sviluppo;

27. chiede alla Commissione di aumentare il suo sostegno al partenariato europeo per i minerali responsabili, un partenariato multilaterale creato per aumentare l'impatto del regolamento dell'UE sui minerali originari di zone di conflitto, finanziando più progetti di sviluppo volti a migliorare le pratiche minerarie locali, in particolare nel settore dell'estrazione artigianale e su piccola scala, e ad accrescere le condizioni sociali, ambientali ed economiche per i minatori e le comunità minerarie locali;

28. chiede alla Commissione di prendere in considerazione una più stretta cooperazione con la Banca mondiale, data la sua conoscenza del settore estrattivo e il suo sostegno ai paesi in via di sviluppo nei processi di transizione sostenibili e verdi;

29. invita l'UE a fornire ai paesi in via di sviluppo sostegno finanziario e assistenza tecnica per aiutarli ad attuare il quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal e il trattato delle Nazioni Unite sull'alto mare;

Rafforzare il quadro politico e giuridico dell'UE

30. accoglie con favore il fatto che l'UE abbia adottato misure per elaborare norme vincolanti in materia di dovere di diligenza delle imprese, come il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto, la direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, il progetto di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità nonché il progetto di regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato e quello sulle materie prime critiche, che dovrebbero, collettivamente, contribuire direttamente o indirettamente alla trasformazione del settore estrattivo nei paesi in via di sviluppo;

31. chiede alla Commissione di utilizzare il processo di revisione del 2023 del regolamento sui minerali originari di zone di conflitto, che fin dal 2021 obbliga le imprese dell'UE a procurarsi le loro importazioni di stagno, tantalio, tungsteno e oro in modo responsabile e a garantire che le loro catene di approvvigionamento non contribuiscano al finanziamento dei conflitti armati, come un'opportunità per stimare scrupolosamente l'impatto del regolamento sul campo e la possibilità di prevedere ulteriori misure obbligatorie e includere altri minerali; sottolinea la necessità di coinvolgere in modo significativo le organizzazioni della società civile e le comunità interessate nell'intero processo di revisione;

32. accoglie con favore la prossima firma del nuovo accordo di partenariato tra l'UE e i membri dell'OSACP, in quanto costituisce un quadro rafforzato e aggiornato per la cooperazione con i paesi ACP e contiene riferimenti specifici alle industrie estrattive, ad esempio per quanto riguarda la promozione della trasparenza, della responsabilità e della gestione responsabile delle industrie estrattive, nonché il rafforzamento della responsabilità sociale e della condotta responsabile delle imprese, al fine di conseguire una crescita e uno sviluppo inclusivi e sostenibili; ricorda, in tale contesto, che la sostenibilità implica il rispetto dei processi di dovuta diligenza, come definiti dalla legislazione dell'UE e dalle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, nonché dalle direttive volontarie della FAO per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle foreste, laddove sono interessati i diritti di proprietà fondiaria;

33. invita la Commissione a valutare meglio l'impatto dell'assistenza allo sviluppo dell'UE sullo sviluppo sostenibile nel settore delle industrie estrattive per garantire un uso efficace e responsabile delle risorse finanziarie dell'UE;

34. invita la Commissione a integrare le considerazioni sullo sviluppo sostenibile e sulla cooperazione allo sviluppo in tutti gli accordi commerciali e di investimento dell'UE con i paesi in via di sviluppo, includendovi disposizioni che garantiscano il rispetto dei diritti umani, la tutela dell'ambiente e l'equa distribuzione dei proventi delle industrie estrattive;

°
° °

35. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.